

Codice A1701A

D.D. 10 dicembre 2015, n. 836

Legge n. 30/91 e D.M. n. 403/00 sulla disciplina della riproduzione animale. Stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini. Cottimo fiduciario. Determinazione a contrarre.

Vista la legge, 15 gennaio 1991, n. 30, che disciplina la riproduzione animale delle specie di interesse zootecnico e l'applicazione delle moderne tecnologie ad essa connesse;

visto il Regolamento di esecuzione della legge 30/91, emanato con D.M. 19 luglio 2000 n. 403, che affida alle Regioni le funzioni tecniche, amministrative e di controllo relative all'applicazione della normativa sopra indicata;

viste le procedure per l'applicazione in Piemonte della Legge 15 gennaio 1991, n. 30 e del Regolamento di esecuzione della Legge 30/91, emanate prima con D.M. 19 luglio 2000 n. 403, ed in seguito approvate con la deliberazione della Giunta Regionale n. 36-10017 del 10 novembre 2008, che conferisce il coordinamento delle attività connesse all'applicazione della normativa relativa al settore della riproduzione animale, svolte in collaborazione con la Direzione Sanità Pubblica;

rilevato che la Direzione ha la necessità, al fine di attuare quanto di competenza per la riproduzione animale, di provvedere alla stampa dei modelli relativi alla certificazione degli interventi fecondativi (C.I.F.) per la specie bovina;

visto il D.L. 95/2012, l'art. 328 del D.P.R. 207/2010, la L. 296/2006, il D.L. 52/2012 e la L. 135/2012 che regolano le acquisizioni tramite CONSIP e il Mercato Elettronico per le Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

visto l'art. 328 del d.p.r. 5.10.2010, n. 207 ai sensi del quale "la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip s.p.a. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice";

tenuto conto che sono state consultate le convenzioni presenti sul mercato elettronico della P.A.; verificato che Consip s.p.a. a tutt'oggi non ha stipulato alcuna convenzione relativa all'attività comparabile con l'oggetto del presente affidamento e che qualora la stessa Consip, nelle more della presente procedura, concluda una convenzione avente parametri prezzo-qualità più convenienti, l'Amministrazione regionale si riserva di non pervenire alla stipulazione del contratto;

ritenuto pertanto opportuno avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la predisposizione di una R.d.O (richiesta d'offerta) al fine di avvalersi del servizio stampa

Così come indicato dai tecnici del Settore Produzioni Agricole e Zootecniche l' RDO sarà composta dai seguenti lotti:

lotto	CIG	Importo presunto fornitura al netto IVA
LOTTO 1 – Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini	Z71174DAA8	2.400,00

L'amministrazione regionale, in considerazione del valore presunto della fornitura da affidare, ha ritenuto opportuno di:

- consultare il Bando “Cancelleria 104 - del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione individuando i seguenti operatori economici:

Arti Grafiche DIAL s.r.l., Via Cherasco, 38 - 12084 Mondovì (CN)

BARBERO PIETRO, Strada della Pronda, 90 - 10090 Grugliasco (TO)

C.K.C. GROUP s.r.l., Via Frejus 5 - 10092 Beinasco (TO)

LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA, Via Cesare Battisti 13 - 10043 Orbassano (TO)

TIPOGRAFIA OPERAIA, P.zza Vineis, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

TIPOGRAFIA SOSSO s.r.l., Via Della Libertà 36 - 10095 Grugliasco (TO)

iscritti al predetto bando, potenzialmente in grado di fornire il servizio di stampa oggetto della presente Determinazione;

- identificare, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nell'Allegato: “Condizioni Particolari di fornitura”;
- provvedere alla pubblicazione degli estremi della R.d.O (richiesta d'offerta) n. 1038411 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- stabilire che l'aggiudicazione del servizio avverrà a lotto intero e secondo il criterio del prezzo più basso per ogni lotto (secondo quanto previsto dall'art. 82 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i), il quadro economico dell'acquisizione è il seguente:

lotto	Importo presunto fornitura al netto IVA	Importo presunto fornitura IVA inclusa
LOTTO 1 – Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini	2.400,00	2.928,00
Totale	2.400,00	2.928,00

- stabilire che la spesa complessiva presunta per la fornitura di cui sopra ammonta a circa, euro 2.928,00 oneri fiscali inclusi e che detto importo è stato definito sulla base di una stima delle offerte economiche, pervenute nelle annualità precedenti per analoghi servizi,

Considerata la necessità di predisporre la stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini, comportante l'acquisizione del predetto servizio, congiuntamente al modesto importo delle attività da realizzare e delle caratteristiche tecniche del servizio da effettuare, hanno indotto l'Amministrazione regionale ad avvalersi delle procedure per acquisiti in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 commi 9-11, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;

vista la D.G.R. 46-5034 del 28.12.2006 con cui la giunta regionale ha individuato i lavori, i servizi e le forniture che possono essere acquisite in economia ai sensi degli articoli 125 e 253, comma 22, del d.lgs. 163/06 e s.m.i.;

preso atto dei contenuti della circolare esplicativa n. 1731/5 del 29 dicembre 2006 avente ad oggetto l'"applicabilità del titolo ii della legge regionale 8/1984 dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. chiarimenti;

ritenuto pertanto di avvalersi del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MePA) per il servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini articolata in un unico lotto. Il mercato elettronico consente acquisti telematici, le cui procedure sono disciplinate dagli articoli 328, 332, 335 e 336 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione;

visto l'Art. 294 del D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 "**Condizioni e modalità di esercizio del diritto di accesso** " che stabilisce quanto segue " Fermo restando quanto previsto agli articoli 13 e 77 del codice, l'esercizio del diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può essere esercitato mediante l'interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l'invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico ove coperti da diritti di privativa intellettuale";

stabilito che l'importo di euro 2.928,00 oneri fiscali inclusi trova copertura con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura sul capitolo di spesa n. 138822/2015;

ritenuto di rimandare a successivi atti amministrativi l'aggiudicazione definitiva e l'impegno di spesa effettivo;

considerato che in conformità con quanto previsto dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza è stato assegnato a ciascun lotto dell' R.d.O. n. 1038411 i seguenti codici identificativi di gara (CIG):

lotto	CIG
LOTTO 1 – Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini	Z71174DAA8

Visto il d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto “legge 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della direzione agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 165/2001 “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visto gli artt. 17 e 18 della L. R. 23 del 28/07/08 “disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. di avvalersi del servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini;
2. di procedere all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini mediante indizione di RDO (Richiesta di Offerta) in un unico lotto sul portale Me.Pa, selezionando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso a lotto intero e per ogni singolo lotto, secondo quanto previsto dall’art. 82 del Decreto legislativo 163/2006 e s.m.i;
3. di consultare il Bando “Cancelleria 104 del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione” presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione individuando i seguenti operatori economici,

Arti Grafiche DIAL s.r.l., Via Cherasco, 38 - 12084 Mondovì (CN)

BARBERO PIETRO, Strada della Pronda, 90 - 10090 Grugliasco (TO)

C.K.C. GROUP s.r.l., Via Frejus 5 - 10092 Beinasco (TO)

LA ELIOGRAFICA DI DESTEFANIS GIANLUCA, Via Cesare Battisti 13 - 10043 Orbassano (TO)

TIPOGRAFIA OPERAIA, P.zza Vineis, 11 - 12037 Saluzzo (CN)

TIPOGRAFIA SOSSO s.r.l., Via Della Libertà 36 - 10095 Grugliasco (TO)

iscritti al predetto bando, potenzialmente in grado di fornire il servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini oggetto della presente Determinazione;

4. identificare, ai fini di quanto previsto dall’art. 11 comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici, quali elementi essenziali dello stipulando contratto di fornitura, le disposizioni contenute nell’Allegato: “Condizioni Particolari di fornitura”;
5. di approvare la seguente documentazione di gara, allegata al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale:
 - Condizioni Particolari di fornitura (allegato 1)
6. di approvare inoltre il quadro economico dell’acquisizione, di seguito esposto:

lotto	Importo presunto fornitura al netto IVA	Importo presunto fornitura IVA inclusa
LOTTO 1 – Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo bovini	2.400,00	2.928,00
Totale	2.400,00	2.928,00

7. di pubblicare gli estremi della R.d.O (richiesta d’offerta) n. 1038411 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

8. di individuare per quanto riguarda i fondi da impegnare ai sensi dell’art. 31 comma 2 della legge regionale 7/2001, beneficiario uno tra gli operatori economici sopra elencati al punto 3;

9. di far fronte alla spesa prevista pari a circa euro 2.928,00 oneri fiscali inclusi trova copertura con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura sul capitolo di spesa n. 138822/2015;

10. di stabilire che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà:

- ad approvare l’esito del RdO n. 1038411;
- ad approvare la bozza del contratto;
- ad effettuare l’impegno di spesa.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010

Il Dirigente del Settore
Moreno Soster

Allegato

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA della **RDO n. 1038411**

Cig. n. Z71174DAA8

1. PREMESSA

Le Condizioni del Contratto di fornitura che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del Fornitore sono integrate e modificate dalle clausole che seguono, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando "Cancelleria 104" del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex dell'art. 125 del D.L.vo n. 163 del 12.04.06 e dell'art. 328 D.P.R. 207/2010.

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente documento ha per oggetto il servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo da istituire ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 11/R per la Regione Piemonte.

In nessun caso sarà possibile introdurre modifiche di qualsiasi natura ai servizi forniti senza preventiva accettazione da parte della Regione Piemonte.

La Ditta aggiudicataria pertanto sarà tenuta a comunicare alla Regione Piemonte ogni modifica ai servizi offerti e questa avrà la facoltà di accettare o meno quanto proposto.

La proprietà dei risultati scaturiti nel corso dello svolgimento del servizio in forza del presente contratto, è da intendersi attribuita alla Regione Piemonte. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dell'esecuzione del servizio potranno essere utilizzati dal Committente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

3. QUANTITA'

Le quantità richieste sono nell' allegato "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RdO n 1038411" e, potranno essere soggette ad ampliamenti o riduzioni che la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare, nel limite del 20% in più o in meno, mantenendo gli stessi prezzi offerti in sede di gara fino al 31/12/2015, in dipendenza delle mutate esigenze dell'Amministrazione.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

E' ammessa alla presente RDO la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i.. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

La ditta dovrà allegare all'offerta la seguente documentazione:

- 1.1 Dichiarazione di accettazione delle condizioni e clausole poste nelle Condizioni particolari di Fornitura;
- 1.2 Dettaglio Tecnico Economico;
- 1.3 Scheda tecnica del servizio offerto.

6. AGGIUDICAZIONE

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio del "criterio dell'offerta più bassa" (ai sensi del combinato disposto degli artt. 81 e 83 del d.lgs.163/2006).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità del prezzo.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nello Schema di Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico,
- offerte che siano sottoposte a condizione,
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura,
- offerte incomplete e/o parziali,
- offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi connessi con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel Capitolato Tecnico,

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

- a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;
- b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata dalla data di stipula dello stesso e fino al 31/01/2016.

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto per motivi di interesse generale, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi alla controparte a mezzo lettera raccomandata A/R. In tal caso l'Affidatario si impegna a portare a compimento tutte le attività in essere alla data di comunicazione dell'anticipato recesso.

Restano comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1373 del codice civile.

8. VARIAZIONI SOGGETTIVE

E' vietato cedere, a qualunque titolo, il contratto a pena di nullità, senza il previo consenso espresso da parte della Regione Piemonte, da rilasciarsi previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo alla ditta subentrante, ai sensi dell'art. 116 del D. Lgs 163/2006.

In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente la Regione Piemonte si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Il subappalto è ammesso nei limiti di legge.

Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata da Regione Piemonte.

9. ESECUZIONE DEL CONTRATTO – CONSEGNE

Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo da istituire ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2013, n. 11/R, comportanti lo svolgimento delle seguenti attività:

- Servizio di stampa dei bollettari dei certificati di intervento fecondativo su carta copiativa,
- realizzazione dell'impianto di stampa da far visionare alla stazione appaltante,
- Gli stampati dovranno essere consegnati in scatole, numerate progressivamente e contenenti 50 bollettari ognuna.

La consegna del prodotto oggetto del servizio avverrà in un'unica soluzione. L'incarico del servizio sarà comunicato al fornitore mediante lettera emessa dalla Regione Piemonte ed inviata via fax al fornitore, successivamente all'accettazione della presente RDO.

Il prodotto oggetto del servizio dovrà essere consegnato entro e non oltre il 10 giorni dalla stipula del contratto presso: Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche – C.so Stati Uniti, 21 – 10121 Torino.

Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle schede tecniche presentate, che sarà conservato dalla Regione Piemonte ai fini di eventuali verifiche di rispondenza, ai sensi dell'art. 1522 del C.C.

Il giudizio sull'accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all'atto di utilizzazione del servizio.

L'accettazione del servizio non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti.

Non sono consentite consegne parziali o in acconto, salvo diverso accordo nell'ambito di singole consegne.

I documenti di trasporto, che accompagnano il prodotto oggetto del servizio all'atto della consegna, dovranno contenere:

- gli estremi dell'ordine dell'Azienda;
- la tipologia di prodotto.

10. VERIFICHE DI QUALITA' NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E GESTIONE DEI RESI

La regolare esecuzione del servizio è verificata, di regola, dal Responsabile del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.

Il ricevente provvede alla verifica del prodotto oggetto del servizio, ove la sua qualità e rispondenza alle specifiche del capitolato possa essere accertata a vista. L'accettazione con presa in carico dei beni, non esonera, dunque, il fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi e difetti non rilevati o non rilevabili al momento dell'accettazione e accertati successivamente al momento dell'effettivo utilizzo presso le unità Operative.

La Regione Piemonte si riserva, in sede di effettivo utilizzo, di procedere ad una verifica sulla corrispondenza delle caratteristiche dei prodotti consegnati con quanto dichiarato ed offerto dal fornitore, con riferimento alla documentazione tecnica prodotta in sede di gara.

Il fornitore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla sostituzione dei prodotti inadeguati entro il termine fissato nella lettera di comunicazione.

La Regione Piemonte si riserva altresì di procedere, in relazione alle proprie necessità, ad acquistare presso altre Imprese il prodotto oggetto del servizio non consegnato con addebito al fornitore inadempiente delle maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento dei danni subiti.

Il prodotto risultato a seguito di verifica, difettato o viziato, sarà tenuto (anche se tolto dagli imballaggi originali) a disposizione del fornitore che provvederà al loro ritiro ed alla loro sostituzione entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione di richiesta reso.

Per quanto riguarda eventuali difetti non riscontrabili al momento della consegna ma solamente in fase di utilizzazione, l'aggiudicatario si obbliga a provvedere alla sostituzione di tali prodotti anche se tolti dal loro imballaggio originale senza pretendere alcun ulteriore onere.

In caso di reiterata verifica dell'avvenuta consegna di prodotti non conformi, per caratteristiche tecniche e materiali, alla documentazione tecnica dei prodotti offerti in gara, o di altri vizi tali da rendere i prodotti non idonei all'uso cui sono stati destinati, la Regione Piemonte potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 del C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale della Regione Piemonte, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati nella richiesta, alla loro sostituzione.

Ai sensi dell'art. 38, comma 4, del D.Lgs. 22/1999 (decreto Ronchi) il fornitore è tenuto allo smaltimento degli imballaggi utilizzati per la consegna delle merci a propria cura e spese.

11. REFERENTE DEL FORNITORE

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, un recapito ed il/i nominativo/i di un responsabile da essa incaricato, con reperibilità nelle ore d'ufficio, al quale fare riferimento in caso di necessità.

12. GARANZIA /SCADENZA

Il fornitore garantisce, ai sensi di legge, che il prodotto oggetto del servizio fornito sia conforme a quanto dichiarato ed offerto e sia immune da vizi che lo rendano inidoneo allo specifico utilizzo.

13. RESPONSABILITA' CIVILE

La ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di ogni danno che possa derivare alla Regione Piemonte ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro. La Regione Piemonte è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

14. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente intestata a Regione Piemonte –

Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche – C.so Stati Uniti, 21 – 10121 Torino, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario.

La Regione Piemonte può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

15. CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

L'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità:

In caso di mancata rispondenza dei prodotti richiesti la Regione Piemonte respingerà gli stessi al fornitore, che dovrà sostituirli immediatamente con altri corrispondenti alla qualità stabilita e nella quantità richiesta.

Mancando o ritardando il fornitore ad uniformarsi a tale obbligo, la Regione Piemonte potrà provvedere a reperire altrove i prodotti oggetto del servizio contestati addebitando al fornitore stesso le eventuali maggiori spese sostenute. A quest'ultimo, inoltre, è imposta una penale pari al 10% dell'importo complessivo del servizio, e salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Nel caso, invece, di ritardata consegna rispetto ai termini stabiliti all'art. 7 del presente documento, la Regione Piemonte oltre a provvedere a reperire altrove i prodotti contestati ed addebitare le eventuali maggiori spese sostenute, potrà applicare per ogni giorno di ritardata consegna, una penale pari all'1% dell'importo complessivo del servizio per ogni giorno maturato di mora, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno, trascorsi i quali il contratto potrà essere risolto con esecuzione in danno della Ditta inadempiente.

L'ammontare delle penalità sarà trattenuto direttamente in sede di liquidazione del corrispettivo dovuto.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha

fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La Regione Piemonte in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante lettera raccomandata A.R., un termine non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c. – diffida ad adempiere).

La Regione Piemonte, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto:

- in caso di perdita dei requisiti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
- in caso di sospensione dell'attività commerciale, di concordato preventivo, di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva.

La Regione Piemonte potrà, inoltre, risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Regione Piemonte il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all'Impresa inadempiente. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Regione Piemonte rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l'incameramento del medesimo da parte della Regione Piemonte e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e la Regione Piemonte sarà competente esclusivamente **il Foro di Torino**.

18. NORME E CONDIZIONI FINALI

Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle offerte previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difformi dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

La Regione Piemonte si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini della presente Gara con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Ulteriori informazioni non espressamente richiamate nel presente documento, possono essere richieste alla Regione Piemonte - Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche tel. 011/4323227.

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

19. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Fornitore contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia") e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve comunicare alla Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche non esegue alcun pagamento al Fornitore contraente in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., in contrasto con quanto stabilito

nell'art. 3, comma 1, della legge 136/2010 e s.m.i.

Il Fornitore contraente deve trasmettere alla Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subfornitori della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumo gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui al secondo comma del presente articolo, con le modalità ed i tempi ivi previsti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30.6.2003 N. 196, RELATIVO ALLA TUTELA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 30 giugno 2003 , n. 196 si informa il Fornitore contraente:

- che il trattamento di detti dati avverrà presso la Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla fornitura di nei modi e nei limiti necessari per perseguire le sotto indicate finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi, nel caso di richiesta di accesso a detta procedura e/o controllo;
- che il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, poiché un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni e le documentazioni richieste dalla Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche in base alla vigente normativa, comporterà il mancato affidamento della fornitura;
- che i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta, nell'ambito del procedimento a carico de soggetto incaricato;
- che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - i) il personale interno della Regione Piemonte – Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche che cura il procedimento amministrativo o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 - ii) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90, L.R. 14/2014, D.lgs 163/2006;
 - iii) ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge e dai regolamenti approvati in materia di appalti;
- che gli sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs.196/2003;
- che il soggetto titolare della raccolta dei dati è l'Amministrazione affidante ed il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche.